

Repertorio n.

Raccolta n.

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DA DESTINARSI ALLA RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI ROMENTINO – CIG 7741727339**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ - nello studio in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ avanti a me \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di \_\_\_\_\_, sono comparsi i Signori:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della sede di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la carica della **Banca** \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che in appresso sarà denominata per brevità **BANCA**, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca stessa a ciò autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e identificato mediante carta d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con validità \_\_\_\_\_

ARDIZIO Francesco, nato a Valdobbadiene (TV) il 23 dicembre 1954 e domiciliato per la carica in Novara, via Socrate numero 1/A, che dichiara di intervenire nel presente atto quale Dirigente ed in rappresentanza del "**CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.B.B.N. (SIGLA)**" con sede in Novara, via Socrate numero 1/A, iscritto al numero NO-184295 Repertorio Economico Amministrativo CCIAA di Novara, durata al 9 novembre 2054, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 80029140037 del Registro delle Imprese di Novara, Partita IVA 01614290037, in seguito più semplicemente chiamato "ENTE" e/o "PARTE MUTUATARIA", munito degli occorrenti poteri di rappresentanza in forza dell'articolo 26 del vigente statuto consortile e a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

**PREMETTONO**

- che il C.d.A. consortile in data \_\_\_\_\_ ha autorizzato il piano esecutivo dell'investimento della Parte Mutuataria e finalizzato alla ristrutturazione e adeguamento del centro di conferimento rifiuti nel Comune di Romentino (di seguito il "Progetto");
- che la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca ai sensi degli artt.199 e segg. del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive integrazioni e modifiche (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito "TUEL"), per quanto applicabili, un mutuo dell'importo di Euro 296.644,00 (duecentonovantaseimilaseicentoquarantaquattro) allo scopo sopra indicato, quale banca aggiudicataria della apposita gara esperita secondo la normativa vigente;
- che il C.d.A. consortile in data \_\_\_\_\_ ha deliberato di assumere il predetto mutuo dell'importo di Euro 296.644,00 (duecentonovantaseimilaseicentoquarantaquattro) e che tale deliberazione è esecutiva ai sensi dello statuto consortile e di legge;
- che la Parte Mutuataria ha approvato il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2017;
- che la Parte Mutuataria ha approvato il Bilancio preventivo dell'esercizio 2018 ed il bilancio preventivo triennale dell'esercizio 2018-2020, ove è previsto il ricorso alla fonte di indebitamento di cui al presente contratto per la realizzazione del Progetto, considerando anche la copertura finanziaria necessaria ed assumendo altresì l'impegno ad inserire nei bilanci successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri;
- che il contratto di appalto relativo al Progetto finanziato con il presente mutuo verrà realizzato nel rispetto delle procedure previste dal TUEL e dalla normativa dettata in materia di pubblici appalti;
- che sono stati rispettati i limiti di indebitamento così come previsto dall'art. 204 del TUEL;

- che tutti gli atti, le delibere e le fasi del procedimento relativo al perfezionamento del presente mutuo sono pienamente legittime e che pertanto non possono essere annullate neppure nelle forme dell'annullamento straordinario previste dall'art. 138 del TUEL;
- che le somme rivenienti dall'operazione di mutuo non sono sottoposte al regime di tesoreria unica;
- che a garanzia della restituzione della somma mutuata e dei relativi interessi ed accessori, come previsto dalla suddetta delibera del C.d.A. consortile in data \_\_\_\_\_, la Parte Mutuataria rilascerà delegazione di pagamento pro-solvendo sul proprio Tesoriere (Banca Popolare di Sondrio, via Andrea Costa n. 7 – Novara) a valere sulle entrate effettive accertate in base al bilancio consuntivo approvato dell'esercizio precedente, vincolando detti cespiti;
- che il Documento di sintesi contenente le condizioni economiche applicate al mutuo, viene allegato sotto la lettera "A" al presente contratto, previa sottoscrizione delle Parti e di me Notaio;
- che la Banca ha dichiarato la propria disponibilità a concedere il suddetto mutuo;

tutto ciò premesso e considerato,  
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue, precisando che quanto sopra costituirà parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 1**

La Banca \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, concede al Consorzio di Bacino Basso Novarese C.B.B.N. (sigla), con sede in Novara, che, come sopra rappresentato accetta per sé ed aventi causa, un mutuo dell'importo di Euro **296.644,00 (duecentonovantaseimilaseicentoquarantaquattro)** da destinare al finanziamento delle spese relative al Progetto, con pieno esonero della Banca mutuante da ogni responsabilità, compresa quella relativa al rispetto della destinazione del mutuo da parte dell'Ente.

Fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di inizio dell'ammortamento l'Ente mutuatario, in relazione ad esigenze di spesa, può chiedere alla Banca, mediante semplice richiesta scritta, di effettuare l'erogazione del mutuo.

L'erogazione del mutuo avrà luogo non oltre 15 giorni consecutivi dalla data della richiesta solo a condizione che l'Ente abbia consegnato alla Banca mutuante:

- copia dell'atto di delega previsto all'art. 5, munito della relazione di notifica;
- copia autentica del presente contratto in forma esecutiva ovvero corredata dalla documentazione comprovante che il presente contratto è divenuto esecutivo per l'Ente ai sensi di legge.

L'erogazione, dichiarando il rappresentante dell'Ente che le somme mutate non sono soggette al regime di Tesoreria Unica, avrà luogo mediante versamento all'ente gestore della Tesoreria dell'Ente medesimo, con accredito sul conto corrente bancario che verrà precisato nella richiesta di erogazione. L'inadempimento dell'Ente all'obbligo di produrre i documenti, come sopra indicati, la cui produzione costituisce condizione per l'utilizzo delle somme mutate, entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comporta per la Banca la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. La comunicazione della volontà della Banca di avvalersi di tale facoltà verrà data mediante lettera raccomandata A/R.

#### **Art. 2**

Il presente mutuo è regolato dagli artt.199 e segg. del TUEL, per quanto applicabili, dal D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 e s.m.i. (il Testo Unico Bancario, di seguito "**TUB**"), dalle pattuizioni di seguito convenute e, in mancanza di speciali pattuizioni e norme, dal Codice Civile.

#### **Art. 3**

Il mutuo viene concesso al tasso d'interesse nominale semestrale del \_\_\_\_ % pari a **1/2** del tasso nominale annuo del \_\_\_\_ %.

Il predetto tasso annuo resta fisso per tutta la durata del finanziamento.

Il calcolo degli interessi viene effettuato in base all'anno commerciale.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) relativo alla presente operazione di mutuo è pari a \_\_\_\_%.

#### **Art. 4**

L'Ente come sopra rappresentato si obbliga ad impiegare le somme mutate per il finanziamento della spesa occorrente per la ristrutturazione e adeguamento del centro di conferimento rifiuti nel Comune di Romentino, esonerando la Banca mutuante da ogni controllo in merito.

#### **Art. 5**

Il presente mutuo dovrà essere rimborsato in **180 (centottanta)** mesi mediante il pagamento di **30 (trenta)** rate semestrali posticipate da pagare alla scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno fino a completa estinzione del mutuo.

Le predette rate comprendono, secondo il piano d'ammortamento che, previa sottoscrizione effettuata dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" affinché ne formi parte integrante e sostanziale:

a) una quota capitale;

b) una quota di interessi calcolata al tasso e secondo le modalità così come sopra convenute;

Gli eventuali interessi di preammortamento, conteggiati al tasso di cui al precedente articolo 3 dalla data di valuta delle singole somministrazioni a quella di inizio dell'ammortamento (\_\_\_\_\_), saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento e l'importo di essi sarà gravato, secondo il disposto dell'articolo 204 del D.Lgs. 267/2000, degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, dalla predetta data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata.

#### **Art. 6**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Ente, come sopra rappresentato, rilascia, per tutta la durata del finanziamento, delegazione di pagamento "pro solvendo" a valere sulle entrate effettive come accertate dal proprio ultimo bilancio consuntivo approvato. A tal fine, l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, sostanzialmente conforme allo schema che si allega al presente atto sotto la lettera "C", non soggetto ad accettazione, al proprio tesoriere, il quale è obbligato a versare l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile. La Banca, per ogni scadenza ed in tempo utile per la effettuazione del relativo pagamento, comunica l'esatto importo della rata; l'Ente, come sopra rappresentato, prende comunque atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato. Alla scadenza del vigente accordo di tesoreria, l'Ente, come sopra rappresentato, si impegna a far assumere, al nuovo tesoriere, tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.

L'Ente, qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità, è obbligato a prestare idonee garanzie alternative che mantengano lo stesso grado di significatività della originaria delegazione di pagamento. L'Ente, come sopra rappresentato, si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del finanziamento nonché a soddisfare per tutta la durata del finanziamento medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti all'art. 159, comma 2 lett. B) del TUEL.

L'Ente resta obbligato a soddisfare la banca mutuante con ogni mezzo quanto non potesse eventualmente conseguire per effetto della delegazione di pagamento di cui al presente articolo.

#### **Art. 7**

La parte mutuataria potrà estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo in concomitanza con la scadenza di una rata purché gli acconti raggiungano l'ammontare di almeno una annualità. Unitamente al capitale dovranno essere pagati gli interessi maturati sul capitale da rimborsare fino al giorno dell'estinzione nonché un compenso onnicomprensivo nella misura dell'uno per cento (1%) sul capitale anticipatamente restituito. Tuttavia decorsi cinque (5) anni dalla data odierna il Consorzio potrà rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo esclusivamente in corrispondenza della scadenza di una rata dandone preavviso, mediante lettera raccomandata A.R., che la Banca dovrà ricevere almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per il rimborso anticipato, senza corresponsione di alcun compenso per anticipata estinzione.

Queste norme varranno pure in tutti i casi in cui la Banca dovesse esigere l'immediato soddisfacimento dei suoi crediti. Ogni anticipata restituzione parziale di capitale comporterà la riduzione dell'importo delle annualità residue, fermi il numero di esse originariamente pattuito e tutti gli oneri già considerati. Nessun altro onere potrà essere addebitato.

#### **Art. 8**

Qualora la Parte Mutuataria non adempia ad uno solo degli obblighi ed impegni previsti dal presente contratto ed in particolare non provveda puntualmente al pagamento di quanto dovuto alle singole scadenze previste per capitale e interessi, la Banca, salvo facoltà di concedere proroghe a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di esercitare tutte le azioni dirette al recupero del credito. In tale caso la Banca avrà anche il diritto di ritenere risolto il contratto ipso iure; determinano inoltre la risoluzione di diritto del contratto, e ciò senza necessità alcuna di costituzione in mora, il mancato o ritardato pagamento, sia pure parziale, delle rate e di quant'altro comunque dovuto in dipendenza del presente contratto ovvero il mancato rimborso di spese, anche legali, tasse e imposte. In tali casi la Parte Mutuataria dovrà immediatamente restituire, in un'unica soluzione, alla Banca l'importo residuo del debito a quella data dovuto, oltre agli eventuali interessi di mora come stabilito nelle condizioni economiche. La Parte Mutuataria, come sopra rappresentata, dichiara che tutte le obbligazioni assunte con il presente atto si intendono costituite con vincolo solidale e indivisibile anche per i propri aventi causa o successori ancorché a titolo particolare.

#### **Art. 9**

L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produrrà interessi a carico della parte finanziata e a favore della Banca, nella misura di 1,00 (un) punto in più del tasso di interesse definito al precedente art. 3, dal giorno della scadenza della rata e fino al momento dell'effettivo pagamento anche dopo la normale scadenza o dopo la risoluzione del presente contratto. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Resta fermo che la misura degli interessi di cui all'art. 3, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

#### **Art. 10**

La Parte Mutuataria dovrà rimborsare alla Banca mutuante, oltre alla somma capitale come sopra concessa a titolo di mutuo e relativi interessi, anche ogni imposta, tassa, gravame, tributo o spesa, presente o futura, il cui pagamento possa essere addebitato alla Banca stessa in dipendenza del presente contratto di mutuo.

#### **Art. 11**

Qualunque somma corrisposta dalla Parte Mutuataria, o per conto della stessa, alla Banca dovrà essere, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, e di quant'altro fosse stato pagato da essa Banca per conto della Parte Mutuataria, poi a regolamento degli interessi di mora, indi a regolamento delle rate arretrate ed infine a restituzione anticipata del mutuo, ciò tranne che la Banca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.

#### **Art. 12**

La Banca entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto, comunicherà in via telematica al Dipartimento del tesoro e a quello della Ragioneria generale dello Stato (MEF) nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento unitamente alle altre informazioni riguardanti l'operazione stessa come prescritto dalla circolare n. 2276 del 24/05/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 13**

Tutte le spese, tasse e imposte relative al presente contratto e da questo dipendenti o occasionate sono a carico della Banca.

A norma del 1° comma dell'art. 118 del TUB, la Parte Mutuataria approva specificatamente che, nel periodo di durata del presente finanziamento, in presenza di un giustificato motivo, possono variare in senso a lei sfavorevole ogni prezzo e/o condizione indicati in questo contratto, ad eccezione del tasso di interesse, e che dette eventuali variazioni le verranno comunicate nei modi e nei termini previsti dall'art. 118 di cui al TUB.

**Art. 14**

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione del CICR del 4.3.2003 e dalle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, l'Ente dichiara di essersi avvalso del diritto di ottenere:

- una copia del presente contratto, inclusi gli allegati, idonea per la stipula; ovvero
- lo schema del presente contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dall'Ente.

**Art. 15**

Agli effetti delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, la Parte Mutuataria, come sopra rappresentata, elegge domicilio in Novara Via Socrate n. 1/A, presso la propria sede sociale, e la Banca presso la propria Sede di \_\_\_\_\_.

Eventuali cambiamenti di domicilio della Parte Mutuataria non avranno effetto nei confronti della Banca fino a che non siano stati alla stessa segnalati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La Parte Mutuataria, come sopra rappresentata, a tal proposito dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente contratto nella modalità prevista e indicata nelle condizioni economiche e operative del documento di sintesi e di essere stata informata della facoltà di modificare, in ogni momento del rapporto, la modalità di comunicazione scelta.

**Art. 16**

La Banca potrà in qualsiasi momento cedere tutti o alcuni dei suoi crediti, diritti, garanzie, benefici ed obblighi derivanti dal presente contratto ovvero, in tutto o in parte, il presente contratto a terzi, con liberazione della Banca per la parte di obbligazioni oggetto della cessione e con esclusione di ogni vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario.

La cessione dovrà essere effettuata mediante la stipula di apposito atto tra cedente e cessionario (che acquisirà così anch'essa la qualità di "Banca"). Pertanto, successivamente alla cessione, ogni volta che nel presente contratto si nominerà la Banca si intenderà riferirsi a tutte le eventuali Banche cessionarie, senza bisogno di ulteriori specificazioni.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione, che sarà indicata nell'atto di cessione di cui al precedente paragrafo, il cessionario si riterrà sostituito ad ogni effetto nella medesima posizione del cedente quanto a diritti ed obblighi ancora da esercitarsi o da eseguire nei confronti o da parte della Società e delle altre eventuali Banche cessionarie.

Tutte le spese (comprese le spese di notifica) e le eventuali imposte relative alla cessione saranno esclusivamente a carico del cessionario. L'Ente dichiara di aver preso atto della possibilità di cessione con le modalità di cui ai precedenti paragrafi e di accettare sin d'ora espressamente la cessione medesima. L'efficacia della cessione nei confronti dell'Ente è subordinata alla notifica all'Ente dell'atto o degli atti di cessione.

Resta peraltro espressamente convenuto che la Banca potrà utilizzare senza restrizioni i crediti derivanti dal Finanziamento come "attività non negoziabili" da costituire in garanzia in favore della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest'ultima nell'ambito della procedura "Abaco" (attivi bancari collateralizzati), così come disciplinata dalle norme regolanti gli "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema" tempo per tempo vigenti.

Le Parti convengono espressamente che l'Ente non avrà diritto di cedere o trasferire alcuno dei propri diritti, benefici ed obblighi ai sensi del presente contratto.

**Art. 17**

La Banca informa l'Ente che nel caso in cui sorga una controversia a seguito della stipulazione del presente contratto ed atti connessi e conseguenti, l'Ente può:

a) presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata A/R indirizzata a: \_\_\_\_\_ oppure, per via telematica \_\_\_\_\_. La Banca deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento; se l'Ente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, può

b) previo esperimento della procedura di reclamo di cui alla lettera a), rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) qualora la pretesa

abbia un valore non superiore a 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dall'Ente; può essere presentato per conto dell'Ente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dall'Ente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se l'Ente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it));

o, in alternativa,

c) attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui alla precedente lettera a), la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

La Banca informa, altresì, l'Ente che condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a controversie sorte dalla stipulazione del presente contratto ed atti connessi e conseguenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, è l'attivazione delle procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione. Per l'attivazione delle suddette procedure le Parti concordano quanto segue: la Parte mutuataria di seguire quanto riportato alle precedenti lettere a) e b) oppure c); la Banca la procedura riportata alla precedente lettera c).

In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, le Parti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente Accordo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Resta inteso che quanto sopra riportato viene concordato in deroga a quanto eventualmente stabilito dal documento denominato "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente". Ai fini dell'eventuale domanda giudiziale, ferme le competenze inderogabilmente stabilite per legge per i provvedimenti cautelari ed esecutivi, il Foro competente è quello di Novara.

Il presente contratto, avente ad oggetto finanziamento concesso da istituto di credito, è operazione esente IVA e sconta l'imposta di registro in misura fissa (200,00 Euro).

Alla presente operazione non sono connesse garanzie soggette a tassazione. A tal proposito si richiama la norma agevolativa contenuta nell'art. 3, quarto comma, L. 843/1978, a sua volta richiamata dall'art. 10-bis, terzo comma, D.L. 359/1987, come convertito con L. 440/1987.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore \_\_\_\_\_ omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa delle parti.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio, questo atto consta di \_\_\_\_\_ fogli di cui occupa  
\_\_\_\_\_ intere \_\_\_\_\_ pagine.

**ALLEGATO "C"**

**MODELLO DI DELEGA DI PAGAMENTO**

**[Su carta intestata della Parte Mutuataria]**

Spett.le

Banca Popolare di Sondrio

Agenzia di Novara

Via A. Costa n.7

28100 NOVARA

[Luogo][Data]

Il sottoscritto ARDIZIO Francesco, nato a Valdobbiadene (TV) il 23/12/1954, cod. fisc. RDZFNC54T23L565O, domiciliato per la carica in Novara, via Socrate n.1/A, che dichiara di intervenire non in proprio ma quale Dirigente ed in rappresentanza del **CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.B.N. (SIGLA)** con sede in Novara, Via Socrate n. 1/A, iscritto al n. NO-184295 Repertorio Economico Amministrativo CCIAA di Novara, durata al 9 novembre 2054, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 80029140037 del Registro delle Imprese di Novara, Partita IVA 01614290037 (il "**Consorzio**"), al presente atto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo attribuiti in base all'art. 26 del vigente statuto consortile e alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, divenuta esecutiva a tutti gli effetti,

**Premesso che**

(A) con contratto a rogito notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (Rep. \_\_\_\_\_ Racc. \_\_\_\_\_) registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (di seguito denominato "**Contratto di Mutuo**") la Banca \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al numero n. \_\_\_\_\_, ha accordato al Consorzio un mutuo a medio/lungo termine dell'importo di Euro 296.644,00, per il finanziamento del progetto descritto nella succitata delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data \_\_\_\_\_ e nel Contratto di Mutuo:

(B) il Finanziamento, da estinguersi entro la data del \_\_\_\_\_, dovrà essere annualmente rimborsato in linea capitale ed interessi alle date del 30 giugno e 31 dicembre, con le seguenti modalità:

- n. 30 rate semestrali di ammortamento composte di capitale ed interessi, calcolate al tasso di interesse nominale semestrale del \_\_\_\_\_ pari ad 1/2 del tasso nominale annuo del \_\_\_\_\_% che resterà fisso per tutta la durata del mutuo, da corrispondere alla Banca \_\_\_\_\_ alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno e per gli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al Contratto di Mutuo ed alla presente (il "**Piano di Rimborso**"); gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento e l'importo di essi sarà gravato degli ulteriori interessi, calcolati al medesimo tasso sopra indicato, dalla data di inizio dell'ammortamento (\_\_\_\_\_) a quella di scadenza della prima rata di ammortamento.

(C) il pagamento degli importi di cui al precedente punto (B) è garantito, tra l'altro, con le somme relative alle entrate effettive accertate del Consorzio;

(D) in base alla normativa vigente e degli impegni assunti dal Consorzio all'articolo 6 del Contratto di Mutuo, il tesoriere del Consorzio è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti di cui alla precedente lettera (B) che matureranno di anno in anno.

**Tutto ciò premesso**

**DELEGA**

Il Tesoriere del Consorzio Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni, corrente in Sondrio, piazza Garibaldi n.16, C.F. e P. IVA 00053810149, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati al rimborso del Mutuo per capitale ed interessi, a pagare, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, alla banca finanziatrice Banca \_\_\_\_\_, alle previste scadenze semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno compreso nel periodo di rimborso del Mutuo, le rate semestrali di preammortamento e di ammortamento del mutuo, per capitale ed interessi, alle scadenze e per gli importi indicati nel Piano di Ammortamento allegato alla presente.

Il Tesoriere del Consorzio sarà scaricato delle somme dovute per capitale ed interessi in forza della presente delegazione, con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

Consorzio di Bacino Basso Novarese

Il Legale Rappresentante

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (**indicare generalità e qualifica del notificante**) dichiara di aver in data odierna notificato il presente atto di delega al Cassiere del Consorzio Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p. azioni, presso la Sede di Novara, via A. Costa n.7, consegnandone copia nelle mani del Sig. \_\_\_\_\_ (**indicare generalità e qualifica del ricevente**) munito dei necessari poteri di firma e rappresentanza.

[Luogo][Data]

Il Notificante

.....  
(timbro e firma)

Il Ricevente

.....  
(timbro e firma)